

COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE: GLI SVILUPPI IN TEMA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI



Piergiorgio VALENTE
Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

Lo scambio di informazioni nel settore fiscale rappresenta uno degli strumenti più efficaci di collaborazione e trasparenza tra i Paesi a livello internazionale. In ambito europeo risultano rilevanti le modifiche apportate alla Direttiva 2011/16/UE in tema di cooperazione amministrativa le quali, in conformità a quanto raccomandato dall'OCSE, sono dirette a garantire la reciproca assistenza tra gli Stati al fine di individuare e contrastare fenomeni di frode ed elusione fiscale.

1

PREMESSA

Il campo della fiscalità internazionale ed europea, negli ultimi anni, è stato interessato da rilevanti sviluppi che hanno tenuto conto della necessità di assicurare un'effettiva cooperazione tra gli Stati al fine di contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, i quali costituiscono una seria minaccia alla crescita economica e agli investimenti delle imprese. Si è avvertita la necessità di adottare un nuovo approccio che conferisca agli Stati la com-

petenza necessaria per cooperare in modo efficace a livello internazionale al fine di porre rimedio agli effetti negativi derivanti da una globalizzazione in costante crescita.

Al riguardo, un ruolo importante è svolto dallo strumento dello scambio di informazioni nel settore fiscale, il quale si è dimostrato essere il mezzo più efficace per rafforzare il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode. Se in ambito convenzionale la cooperazione amministrativa trova la sua principale fonte nell'art. 26 del Modello OCSE e nel relativo Commentario¹, a livello europeo la discipli-

1 L'art. 26 del Modello di Convenzione OCSE prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano (*shall exchange*) le informazioni "prevedibilmente rilevanti" (*foreseeably relevant*) per applicare le disposizioni contenute nel corpo dell'accordo, nonché per gestire o attuare quelle della legislazione nazionale interna relative ad imposte di ogni tipo e nome, purché le relative norme non siano in contrasto con il contenuto della convenzione. Nella circolare della Guardia di Finanza n. 1/2018 (vol. III, parte V, cap. 11) si evidenzia come l'art. 26 del Modello di Convenzione OCSE sia uno strumento idoneo a garantire un effettivo scambio di informazioni, senza tener conto dei limiti che potrebbero derivare dal fatto che lo Stato richiesto: non ha interesse allo scambio di informazioni per i suoi propri fini fiscali interni; ha in vigore una normativa interna a tutela del segreto bancario. Per approfondimenti sull'art. 26 del Modello di Convenzione OCSE, cfr. Valente P. "Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni", Milano, 2016, p. 1157 ss.

na di riferimento è costituita dalla Direttiva 2011/16/UE² (c.d. "DAC1"), la quale costituisce il risultato del dibattito interno alle istituzioni europee per quanto riguarda l'implementazione dei principi internazionali di trasparenza e scambio di informazioni.

La citata Direttiva è stata oggetto di rilevanti modifiche apportate dalla:

- Direttiva 2014/107/UE (c.d. "DAC2") la quale ne ha **ampliato l'ambito di applicazione** al fine di favorire lo scambio automatico di informazioni come futuro *standard* europeo e internazionale di trasparenza e di cooperazione;
- Direttiva 2015/2376/UE (c.d. "DAC 3") la quale ha reso **obbligatorio lo scambio di informazioni fiscali** relative ai **ruling preventivi transfrontalieri** e agli accordi preventivi sui **prezzi di trasferimento**;
- Direttiva 2016/2258/UE che apporta modifiche alla Direttiva del 2011 per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di **antiriciclaggio**.

Del tema in esame si è peraltro occupata la Guardia di Finanza nella circolare n. 1/2018³ la quale ha sottolineato la centralità dello scambio di informazioni, il quale deve essere realizzato nel rispetto di tempistiche definite, tanto per l'imposizione diretta quanto per quella indiretta.

In particolare, è stato evidenziato come l'Unione europea si sia dotata di due strumenti legislativi che disciplinano le modalità di scambio di informazioni che gli Stati membri dell'UE possono realizzare al fine della collaborazione fra di essi nel settore:

- delle imposte dirette con la Direttiva 2011/16/UE;
- delle imposte indirette mediante il Rego-

lamento UE n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto.

2

COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN TEMA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI

La Direttiva 2011/16/UE⁴, quale fonte normativa di riferimento per quanto riguarda lo scambio di informazioni nel settore fiscale, opera una distinzione tra:

- "*scambio di informazioni su richiesta*", il quale consiste in una richiesta di informazioni utili a verificare la corretta osservanza delle disposizioni previste dalla normativa fiscale in merito al settore impositivo oggetto di collaborazione da parte dell'Autorità fiscale di uno Stato all'Autorità competente di un altro Stato;
- "*scambio automatico obbligatorio di informazioni*", nel caso in cui la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro avviene, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;
- "*scambio spontaneo di informazioni*" se la comunicazione è occasionale ed ha ad oggetto informazioni acquisite da uno Stato nel corso di controlli ritenute di interesse per l'altro Stato.

Per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, la Direttiva del 2011 contiene un elenco di cinque categorie di reddito e di capitale per le quali, a partire dal 1° gennaio 2015, gli Stati membri

2 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15.2.2011 "relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE", pubblicata sulla GUUE L 64 dell'11.3.2011. La Direttiva in esame è stata recepita con il DLgs. 4.3.2014 n. 29, pubblicato sulla G.U. del 17.3.2014 n. 63. Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. Valente P. "Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni", cit., p. 1189 ss.; Id. "Elusione Fiscale Internazionale", Milano, 2014, p. 2976 ss.; Valente P., Vinciguerra L. "Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche", Milano, 2013, p. 165 ss.

3 Circ. GdF n. 1/2018, vol III, parte V, cap. 11, § 5.

4 Per approfondimenti sullo scambio di informazioni, cfr. Valente P. "Manuale del transfer pricing", Milano, 2015, p. 1531 ss.

sono tenuti a comunicare, almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale, le informazioni disponibili per i periodi d'imposta decorrenti dal 2014.

Si tratta, nello specifico, delle seguenti categorie: **redditi da lavoro; compensi per dirigenti; prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe; pensioni; proprietà e redditi immobiliari.**

La Direttiva 2014/107/UE⁵ è intervenuta ad ampliare l'ambito di applicazione della Direttiva 2011/16/UE con l'introduzione del nuovo § 3-bis dell'art. 8 il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro informazioni con riferimento alle seguenti categorie di reddito: **dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti.**

Caratteristica principale della Direttiva 2014/107/UE è quella di incorporare il CRS ("Common Reporting Standard")⁶ nella legislazione europea con effetti dal 1° gennaio 2016 e primo scambio delle informazioni nel 2017.

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il DM 28.12.2015, in attuazione della L. 18.6.2015 n. 95⁷ e della Direttiva 2014/107/UE, ha individuato **regole di "due diligen-**

ce" che gli intermediari nazionali sono tenuti a rispettare in linea con quanto indicato dall'OCSE in materia di scambio automatico di informazioni.

Nello specifico, il suddetto Decreto:

- stabilisce che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (cd. "due diligence") per identificare i conti oggetto di comunicazione;
- contiene un elenco di informazioni che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

In attuazione di quanto stabilito dal DM 28.12.2015, il provv. Agenzia Entrate 4.7.2017 n. 125650 contiene le istruzioni per le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione dei dati dei propri clienti nell'ambito dello scambio automatico transnazionale di informazioni in materia fiscale.

3

SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI SUI TAX RULING: LA DIRETTIVA 2015/2376/UE

La Direttiva n. 2015/2376/UE⁸ ha inserito nella Direttiva del 2011 l'art. 8-bis il quale **estende lo scambio automatico obbligatorio di informa-**

5 Direttiva n. 2014/107/UE del Consiglio del 9.12.2014 "recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale".

6 A seguito dell'approvazione nel 2010 della normativa FATCA che prevede l'obbligo per le istituzioni finanziarie non statunitensi di identificare la propria clientela, al fine di comunicare all'Autorità statunitense le informazioni relative ai conti finanziari detenuti da cittadini statunitensi e da soggetti residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti, nel 2012 Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia hanno avviato trattative con il governo statunitense per l'elaborazione di un modello di accordo intergovernativo da utilizzare per la futura conclusione di accordi bilaterali con il governo USA. Sulla base del modello di accordo intergovernativo è stato elaborato, in ambito OCSE, uno *standard* comune per lo scambio automatico di informazioni il quale si compone di regole comuni che disciplinano le procedure per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione (*Common Reporting Standard* – CRS).

7 La L. 95/2015, oltre ad aver recepito l'Accordo FATCA tra Italia e Stati Uniti d'America, ha stabilito gli obblighi di identificazione fiscale dei clienti non residenti delle istituzioni finanziarie italiane.

8 Direttiva n. 2015/2376/UE del Consiglio dell'8.12.2015 "recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale". Il DLgs. 15.3.2017 n. 32, pubblicato sulla G.U. del 23.3.2017 n. 69 ne ha dato attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale. Per approfondimenti sul tema, cfr. Valente P. "Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni si estende ai tax ruling: il D.Lgs. n. 32/2017", *Strum. finanz. fisc.*, 30, 2017, p. 91 ss.

zioni ai *ruling* fiscali e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento⁹.

Come emerge dal considerando n. 4 della Direttiva del 2015, lo scambio spontaneo su tali tipologie di informazioni si è rivelato un mezzo inidoneo di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva a causa del potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione nel decidere con quale Stato attivare lo scambio e della diffusa assenza di reciprocità nello scambio spontaneo.

Il citato art. 8-*bis* § 1 stabilisce che le autorità competenti di uno Stato membro comunicano alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni riguardanti i *ruling* fiscali da esse emanati o modificati.

L'obbligo si estende ai *ruling* fiscali emanati, modificati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2016.

L'autorità competente di uno Stato membro comunica, inoltre, alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea le informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1° gennaio 2017.

Le informazioni che devono essere comunicate includono i seguenti elementi:

- identificazione della persona, diversa da una persona fisica, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;
- sintesi del contenuto del *ruling* preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni, purché non vi sia la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale;
- date di emanazione, modifica o rinnovo del *ruling* preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- data di inizio del periodo di validità del *ruling* preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata;
- data di conclusione del periodo di validità del *ruling* preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata;
- tipo di *ruling* preventivo transfrontaliero o accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- importo dell'operazione o della serie di operazioni del *ruling* preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso, nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- identificazione del metodo utilizzato per la fissazione dei prezzi di trasferimento o per determinare il prezzo di trasferimento stesso, nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- identificazione degli altri eventuali Stati membri che possono essere interessati dal *ruling* preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
- identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri eventuali Stati membri che possono essere interessate dal *ruling* preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

La trasmissione di informazioni non dovrebbe comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o la divulgazione di informazioni che sarebbe contraria all'ordine pubblico¹⁰. Il sistema descritto richiede un costante monitoraggio diretto a verificare l'efficacia e l'efficienza delle nuove procedure.

A tal fine, per effetto della Direttiva in commen-

⁹ Per ulteriori approfondimenti sugli interventi dell'Unione europea in materia di *tax ruling*, cfr. Valente P., Rizzardi R., Consiglio P., Mattia S. "Interpello internazionale. Modelli di tax compliance preventiva", Milano, 2017, p. 235 ss.

¹⁰ Cfr. considerando n. 9 della Direttiva 2015/2376/UE.

to, è stato introdotto nel testo della Direttiva 2011/16/UE il nuovo art. 8-ter rubricato "Statistiche sugli scambi automatici" ai sensi del quale si prevede che:

- anteriormente al 1° gennaio 2018 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici di cui agli artt. 8 e 8-bis e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le Amministrazioni fiscali che per terzi (art. 8-ter, § 1);
- anteriormente al 1° gennaio 2019 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati (art. 8-ter, § 2).

4

LO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI SI ESTENDE ALLA RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE: LA DIRETTIVA 2016/881/UE

La Direttiva 2016/881/UE¹¹ ha introdotto ulteriori modifiche alla Direttiva 2011/16/UE con la previsione di cui all'art. 8-bis bis in base al quale le imprese multinazionali sono tenute a fornire una serie di dati e informazioni su diversi profili della loro attività in

aggiunta alla documentazione già prevista dagli *standards* internazionali in materia di *transfer pricing*.

Al riguardo, le *Transfer Pricing Guidelines* 2017 dell'OCSE (Capitolo 5 – "*Transfer Pricing Documentation*", § 5.5) evidenziano l'importanza della predisposizione di un'ideale documentazione in materia di *transfer pricing*.

L'Action 13 del BEPS ("*Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*") pubblicato il 5 ottobre 2015 prevede oltre ad:

- un *Masterfile*, che fornisce le informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso;
- un *Local File*, il quale contiene specifiche informazioni sulle transazioni intercorrenti tra l'impresa locale e le consociate estere, anche un *Country-by-Country Reporting*, il quale riguarda una serie di informazioni relative all'allocatione globale del reddito, alle imposte pagate e a determinati indicatori economici mediante le quali l'Amministrazione finanziaria possa valutare eventuali rischi di *transfer pricing*¹².

Sulla base del § 1 dell'art. 8-bis bis, ciascuno Stato membro è tenuto all'adozione delle misure necessarie per imporre alla controllante di un gruppo di imprese multinazionali che è residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra entità tenuta alla rendicontazione, di presentare una **rendicontazione Paese per Paese** entro dodici mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta in oggetto.

Ai sensi del successivo § 2 l'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione Paese per Paese è tenuta a comunicare, mediante scambio

11 Direttiva 2016/881/UE del Consiglio del 25.5.2016 "recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale". La Direttiva è stata recepita dal DM 23.2.2017, pubblicato sulla GU del 8.3.2017 n. 56. I provv. Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2017, prot. 275956 e dell'11 dicembre 2017, prot. n. 288555, recanti le disposizioni attuative del D.M. 23 febbraio 2017, dettano le istruzioni relative, rispettivamente, alle modalità di presentazione della rendicontazione Paese per Paese e al termine per la comunicazione delle informazioni.

12 Per approfondimenti in tema di documentazione nel *transfer pricing*, cfr. Valente P. "Manuale del transfer pricing", Milano, 2015, p. 799 ss.; Valente P. "Elusione Fiscale Internazionale", Milano, 2014, p. 1349 ss.; Valente P., Caraccioli I. "Valutazione di idoneità della documentazione sui prezzi di trasferimento", *il fisco*, 21, 2016; Valente P., Picone M., Mattia S. "Transfer pricing: documentazione e attività ispettive", *Fisc. comm. internaz.*, 11, 2016.

automatico ed entro il termine previsto dal § 4¹³, la rendicontazione ad ogni altro Stato membro in cui una o più entità costitutive del gruppo sono residenti a fini fiscali o sono soggette ad imposizione per le attività svolte tramite una stabile organizzazione¹⁴.

Il § 3 prevede che la rendicontazione Paese per Paese contenga le seguenti informazioni sul gruppo di imprese multinazionali:

- informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali;
- identificazione di ogni entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale dell'entità costitutiva e, se diversa da detta giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione secondo il cui ordinamento è organizzata tale entità costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali da questa svolte.

Il DM 2.2.2017 ha dato attuazione nell'ordinamento giuridico interno alla Direttiva europea in materia di *Country by Country Reporting* fornendo le istruzioni operative per la trasmissione della rendicontazione.

La disposizione di cui all'art. 7 del menzionato Decreto prevede che l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese al fine di:

- valutare il rischio nella determinazione dei

prezzi di trasferimento, nonché con riferimento ai rischi relativi all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili;

- effettuare analisi economiche e statistiche.
- Tuttavia, non è consentito all'Amministrazione finanziaria operare rettifiche dei prezzi di trasferimento basandosi sulle informazioni scambiate in quanto queste ultime possono costituire solo elementi per ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali le basi imponibili possono essere rettificare.

5

ANTIRICICLAGGIO: ACCESSO DELLE AUTORITÀ FISCALI ALLE INFORMAZIONI NELLA DIRETTIVA 2016/2258/UE

Nel testo della Direttiva 2011/16/UE è intervenuta, più di recente, la Direttiva 2016/2258/UE che prevede l'**accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni, alle procedure, ai documenti ed ai meccanismi in materia di antiriciclaggio** al fine di attuare la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali dei Paesi membri dell'Unione europea.

Al riguardo, occorre considerare che, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del 2011, qualora il titolare di conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie devono prendere in considerazione tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi. In mancanza della previsione che consente alle autorità l'accesso alle informazioni in materia antiriciclaggio¹⁵, le stesse non sareb-

13 "La comunicazione avviene entro 15 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta del gruppo di imprese multinazionali cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese comunicata riguarda il periodo d'imposta del gruppo di imprese multinazionali che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva e si verifica entro 18 mesi dall'ultimo giorno di tale periodo d'imposta" (art. 8-bis bis, § 4, della Direttiva 2016/881/UE).

14 Per ulteriori approfondimenti in tema di stabile organizzazione, cfr. Valente P., Vinciguerra L. "Stabile organizzazione occulta: profili applicativi nelle verifiche", Milano, 2013; Valente P. "Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni", cit., p. 349 ss.

15 Si tratta delle informazioni ottenute ai sensi della Direttiva 2015/849/UE (cd. "IV Direttiva antiriciclaggio"). Per approfondimenti sulla cd. "IV Direttiva antiriciclaggio", cfr. Valente P., Caraccioli I., Ianni G., Vidoni M., "Riciclaggio e criminalità. Idra per gli Stati, Sisifo per la Società, nesso per gli Organismi Sovranazionali", *Eurilink*, 2017, p. 319 ss.

bero in grado di monitorare, confermare e verificare la corretta applicazione da parte delle istituzioni finanziarie della Direttiva del 2011 la quale prevede l'identificazione e la segnalazione dei beneficiari effettivi delle strutture intermedie.

L'accesso alle informazioni in materia anti-riciclaggio ("AML") detenute da soggetti in conformità a quanto disposto dalla IV Direttiva garantisce che le autorità fiscali siano maggiormente in grado di assolvere i loro obblighi relativi allo scambio di informazioni e di contrastare più efficacemente l'evasione fiscale e la frode fiscale.

Al riguardo, in ambito nazionale, è stato approvato, in esame preliminare, un DLgs. il quale, in attuazione della Direttiva 2016/2258/UE, disciplina l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una collaborazione

amministrativa efficiente tra gli Stati membri¹⁶. Si prevede, in particolare, che i servizi di collegamento designati a fornire alle autorità richiedenti gli elementi utili per lo scambio di informazioni, oltre a utilizzare i dati e le notizie contenuti nell'anagrafe tributaria o acquisiti dall'Agenzie delle Entrate nel corso dei propri accertamenti, hanno accesso anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di *trust* e di persone giuridiche, contenuti nell'apposita sezione del Registro delle imprese.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, per l'espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, possono accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a tale obbligo.

16 Cfr. Consiglio dei Ministri, comunicato stampa del 19.1.2018.